



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen. N° 140 del 18/10/2018

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 14 del 18/10/2018

Oggetto: Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di rogito riscossi negli anni 2015,2016 e 2017.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5880 del 28.12.2017, con cui è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari comunali di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, fino al mese di luglio 2018 si sono configurati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Vista la delibera n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, resa nell'adunanza del 24/07/2018, con la quale, ribaltando il proprio precedente principio di diritto alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, ha concluso:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Rilevato che in questo Comune non è impiegato personale dipendente con qualifica dirigenziale;

Considerato che questo Comune ha incassato a titolo di diritti di rogito negli anni 2015 per € 2.696,61, 2016 per € 6.278,40 e 2017 per € 1.566,55 la somma complessiva di € 10.541,56 per la stipula dei contratti da rep. 346 a rep. 363;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere a liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Morra De Sanctis negli anni 2015, 2016 e 2017 (da rep. 346 a rep. 363);

Dato atto che i contratti sono stati rogati dal segretario comunale dott. Nicola De Vito;



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N° 14 del 18/10/2018

Reg. Gen. N.140 del 18/10/2018

Oggetto: Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di rogito riscossi negli anni 2015,2016 e 2017.

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Def.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Def.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina Def.

DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di prendere atto che negli anni 2015, 2016 e 2017 (contratti da rep. 346 a rep. 363) sono stati introitati complessivamente a titolo di diritti di rogito dal Comune di Morra De Sanctis € 10.541,56 (2015 per € 2.696,61, 2016 per € 6.278,40 e 2017 per € 1.566,55);
2. di prendere atto che i contratti sono stati rogati dal segretario comunale dott. Nicola De Vito;
3. di procedere alla liquidazione della somma di € 10.541,56 a titolo di diritti di rogito per contratti stipulati negli anni 2015, 2016 e 2017 (da rep. 346 a rep. 363) in favore del dott. Nicola De Vito, precisando che tale somma è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
4. di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 10.541,56 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola al cap. 103800/1 del Bilancio E.F. 2018.

Il Responsabile del Settore finanziario

Dott.ssa Rosapina Trunfio

Rosapina Trunfio

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 19/10/2018 AL 03/11/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

[Signature]

